CAMERA DEI DEPUTATI N. 1712

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCIOTTO, ILLUMINATI, BRONZUTO, DI LORENZO, SERONI, NATTA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, BERLINGUER LUIGI, LOPERFIDO, SCIONTI, LEVI ARIAN GIORGINA, DE POLZER

Presentata il 9 ottobre 1964

Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge avente come oggetto la formazione, il reclutamento e la sistemazione del personale insegnante e non insegnante, vuole essere un contributo alla soluzione di alcuni grossi problemi, che travagliano la scuola italiana, oggi più che mai. La scuola ha bisogno di un numero enorme di insegnanti, che mancano e mancheranno, dati gli attuali sistemi di reclutamento, i criteri di formazione, le retribuzioni e i mille altri difetti, da ogni parte denunciati. Per di più persiste in tutte le scuole un elemento costante di squilibrio e di perturbamento, la massa notevole dei non di ruolo, che, per l'instabilità dell'impiego, rende difficile o addirittura impossibile una sana politica di formazione e di aggiornamento del quadro insegnante.

In generale i provvedimenti legislativi approvati in passato presentavano due difetti fondamentali: o come leggine riguardavano una parte o un gruppo sparuto del personale, contribuendo così a frazionare sempre più la categoria e ad accrescere la confusione nella scuola, oppure, anche quando riguardavano tutto il personale, si limitavano a risanare determinate situazioni senza preoccuparsi di scoprire ed eliminare le cause, che nel giro di pochi anni generavano una nuova massa di non di ruolo e acuivano i difetti della scuola nel suo complesso. Basti ricordare la n. 831, che indubbiamente rappresenta il provvedimento più organico.

Al momento della sua approvazione i non di ruolo erano poco più di 90 mila; la legge ha permesso e permette di sistemarne appena 23 mila. Ma oggi i non di ruolo sono addirittura 172 mila, il che significa che al di fuori della n. 831 hanno agito cause, che quella legge non ha affatto eliminato.

Ci si può obiettare che siamo in una fase di forte espansione scolastica. Esatto, ma sappiamo tutti che anche in tempi « normali » il fenomeno si presentava con eguale gravità. D'altra parte l'espansione scolastica è un dato che ormai permarrà per lunghi anni (basti pensare all'istituzione della scuola per l'infanzia, alla scuola integrata, alla piena applicazione della legge dell'obbligo); non è cioè un fatto transitorio, anzi deve ancora svilupparsi e, se in questa prima fase ha messo in evidenza in modo così clamoroso i difetti del sistema di formazione del corpo insegnante, essa a sua volta rischia di subire una battuta di grave arresto proprio per la mancanza di insegnanti, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare.

Ad un attento esame è facile scoprire che alla base dell'attuale situazione ci sono due fattori negativi: il mancato allargamento de-

gli organici e l'arretratezza delle forme di reclutamento.

Bisogna riconoscere che l'allargamento degli organici è diventato un « enigma ». Si ignorano i criteri e si ha l'impressione che ogni decisione in merito sia un atto di arbitrio e comunque avulso alla realtà. Ci sono 172.000 non di ruolo, esistono diecine di migliaia di cattedre o di corsi corrispondenti a cattedre funzionanti da parecchi anni. Nonostante ciò, si continua a contenere gli organici, a bandire concorsi per alcune decine di cattedre; il che lascia pensare che alla base di un tale metodo ci sia soltanto la preoccupazione finanziaria. E che sia così è confermato dal fatto che anche gli organici del personale non insegnante sono stabiliti con gli stessi criteri restrittivi, al punto che, nonostante la disponibilità dei posti e quindi la possibilità di periodici concorsi, abbiamo oltre 30 mila non di ruolo.

Inoltre bisogna convenire che i concorsi nelle forme attuali si presentano lunghi e laboriosi, trascorrendo non meno di due anni tra bando e risultati; per di più limitati a poche cattedre, essi generano masse di idonei, i quali per la definitiva sistemazione, pur avendo soddisfatto la norma costituzionale del concorso, devono ripetere l'esame o aspettare, a distanza di anni, qualche provvedimento legislativo con carattere di sanatoria.

Né vale dire che lo Stato deve pur selezionare il quadro insegnante, richiedendo prove e titoli adeguati, perché tale giusta esigenza non è in discussione.

Il fatto è che l'insegnante, il quale non abbia superato le richieste prove, continua a insegnare per tutta la sua vita, con giudizio annuo positivo, col solo fastidio che ogni anno deve presentare i documenti di rito e col solo danno, gravissimo, che dopo trenta o quaranta anni di servizio lascia la scuola senza pensione e senza buonuscita. Anzi siamo giunti all'assurda prospettiva che elementi senza titolo alcuno possano continuare a insegnare per lunghi anni senza pericolo di perdere il posto, data la grave carenza di personale. È indubbio che le forme attuali di concorso siano assolutamente inadeguate alle esigenze della scuola.

D'altra parte la capacità dell'insegnante non sta solo nel superamento della famosa « trincea dei sette decimi », perché dire questo significa « mitizzare » il concorso attribuendo ad esso un valore permanente che non può avere. Non basta il solo concorso.

La capacità didattica e il grado di cultura sono due fattori estremamente mobili; richiedono aggiornamento, perfezionamento, studio, scambio di esperienze, presuppongono da parte dello Stato assistenza, aiuto, facilitazioni e soprattutto mezzi e strumenti. Tutto questo manca.

È un dato di fatto che la stragrande maggioranza dei docenti (quasi tutti) non ha mai frequentato un corso di aggiornamento o perfezionamento. I corsi non sono organizzati? Esatto, ma intanto non si organizzano, in quanto tutta la scuola è strutturata in modo da non sollecitare tale esigenza, da impedire ogni scambio di esperienza, da soffcare nel burocraticismo ogni istanza democratica e ogni anelito ad un grado più elevato di preparazione e di cultura, e da stroncare con l'appiattimento e la miseria delle retribuzioni ogni spinta a migiorarsi.

Se si tien conto di quanto sinora detto, è facile comprendere che l'errore di tutta la legislazione passata è di non aver affrontato congiuntamente problemi interdipendenti e di aver svolto solo una funzione risanatrice o riparatrice. Il che significa che non ha risolto nulla.

Partendo da tali rilievi, la proposta di legge vuole rovesciare la situazione. Si chiede anzitutto che l'aggiornamento degli organici sia automatico. Tutte le cattedre o corsi corrispondenti a cattedra e tutti i posti esistenti e funzionanti da almeno due anni diventano cattedre e posti di ruolo organico.

All'inizio di ogni anno scolastico si aggiornano gli organici.

Premesso questo, si rendono possibili due obiettivi fondamentali: la sistemazione dell'attuale personale non di ruolo e forme nuove di reclutamento.

Il criterio proposto dell'allargamento degli organici rende anzitutto possibile la sistemazione definitiva di tutti gli idonei, stabilizzati e abilitati.

A tale scopo si propongono concorsi a titolo per l'ammissione in ruolo, con l'assegnazione di cattedra corrispondente al titolo posseduto. Si propongono graduatorie provinciali con domanda a non più di tre provveditorati.

In questo modo si possono correggere i difetti della n. 831, assicurando la libertà di scelta ed evitando il « terremoto » degli spostamenti, come è avvenuto con la n. 831.

In secondo luogo si rende possibile la sistemazione in ruolo dei non abilitati in servizio, siano laureati o diplomati, i quali abbiano o avranno tre anni di servizio in scuole statali e abbiano frequentato un corso abilitante.

Si ha così un processo di sistemazione completo e generale, che, tra l'altro, permette di recuperare i diecimila maestri titolari, laureati o abilitati, all'insegnamento nelle scuole medie, e allarga ampiamente le possibilità di impiego, dal momento che è prevista l'istituzione di posti di ruolo organico per le attività integrative, per il tirocinio negli istituti magistrali, a parte il ruolo della scuola per l'infanzia. Criteri analoghi sono proposti per il personale non insegnante. Particolari misure sono proposte per la sistemazione dei maestri elementari non di ruolo e degli insegnanti di educazione fisica e per gli insegnanti elementari idonei e promossi in pubblici concorsi magistrali.

Si può obiettare che tutto ciò comporta un « costo » elevato, ma può la scuola italiana superare la sua crisi senza pagare questo « costo » elevato ? È una necessità ed è quindi un problema di scelta, a cui lo Stato non può sottrarsi.

Per quanto riguarda le forme di reclutamento, mentre riteniamo che con successiva proposta legislativa, riguardante lo stato giuridico del personale insegnante, si possano e debbano introdurre profonde modifiche agli attuali concorsi, proponiamo alcuni tipi di concorso, intesi ad accelerare il reclutamento, e alcune modifiche ai concorsi attuali.

Anzitutto proponiamo che nei normali concorsi siano dichiarati vincitori tutti coloro, i quali abbiano conseguito in ciascuna prova non meno di sei decimi.

I vincitori sono immessi in graduatorie nazionali permanenti e occupano tutti i posti disponibili di ruolo organico, mentre gli altri restano in attesa di nomina.

Le graduatorie vengono aggiornate all'inizio di ogni anno scolastico e dopo ogni concorso e ad esse ogni anno viene assegnata la aliquota di posti e cattedre, che la proposta di legge stabilisce.

Anche per la scuola elementare e per quella dell'infanzia vale il criterio delle graduatorie come sopra, però provinciali.

A completare questo sistema più snello e più semplice di reclutamento si propone che a partire dal 1969-70 la laurea sia titolo abilitante con le opportune e necessarie integrazioni dei corsi di studio.

Con successivo provvedimento legislativo si dovranno precisare i criteri per la formazione delle Commissioni di esame e per lo svolgimento dello stesso esame ai fini di garantire all'esame per il conseguimento della laurea abilitante la massima serietà.

I laureati con titolo abilitante saranno immessi in graduatorie nazionali, a cui saranno assegnati posti e cattedre disponibili ogni anno nella scuola media inferiore, e diventeranno titolari delle scuole medie inferiori.

Si propone poi un concorso per esami e titoli riservato ad insegnanti in servizio nelle scuole medie inferiori, i quali aspirino ad insegnare nelle scuole medie superiori.

Infine, volendo che nella scuola tutto il personale insegnante abbia un grado di preparazione di tipo universitario, si propongono concorsi per soli titoli, con una riserva annua di posti, per diplomati i quali abbiano frequentato e superato un biennio pedagogico.

Non sfugge a nessuno che le forme di concorso proposte facilitano il reclutamento e ne riducono i tempi, senza svalutare l'importanza dell'esame; in ogni caso rappresentano un passo avanti rispetto alle attuali forme, tanto più che eliminano definitivamente il pericolo di formazione di nuove masse di non di ruolo. In tale quadro grande importanza viene data all'aggiornamento, per il quale si prevede, ogni certo numero di anni, la frequenza obbligatoria.

La presente proposta di legge, che non è perfetta ma prospetta indubbiamente soluzioni organiche, è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni della Commissione di indagine sulla scuola, di tutte le altre proposte di legge e delle richieste avanzate dai sindacati della scuola italiana.

Essa viene presentata nel momento in cui, per proposta e richiesta del nostro gruppo, nella VIII Commissione sono state nominate due sottocommissioni per esaminare tutte le proposte di legge che riguardano rispettivamente il personale delle scuole elementari e il personale delle scuole secondarie, ed è frutto dello sforzo, che i parlamentari comunisti stanno compiendo per dare un contributo concreto e positivo al rinnovamento generale della scuola e degli studi, nel cui quadro si colloca la presente proposta di legge dato lo stretto legame del problema che affronta coi problemi generali della riforma della scuola.

È nostro augurio che la presente proposta di legge possa costituire un valido contributo ai lavori delle due sottocommissioni e alla azione dei sindacati della scuola, i quali, a questo punto, non possono non ricercare nel coordinamento unitario della loro elaborazione e della loro azione il modo come partecipare ai lavori del Parlamento ai fini di una soluzione globale e organica dei problemi del personale della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Nelle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusi le Università e gli Istituti di istruzione superiore, sono di ruolo organico tutte le cattedre e tutti i corsi corrispondenti a cattedra che risultino funzionanti da due anni.

Nelle stesse scuole sono posti di ruolo organico di personale non insegnante tutti i posti esistenti e funzionanti da due anni.

Il Ministro della pubblica istruzione, all'inizio di ogni anno scolastico, con propria ordinanza aggiornerà gli organici secondo il disposto del presente articolo.

TITOLO II.

NORME PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO

CAPO I.

DEGLI INSEGNANTI IDONEI, ABILITATI E STABILIZZATI.

ART. 2.

Tutti gli insegnanti laureati, i quali, a seguito di pubblico concorso o per provvedimenti legislativi, abbiano conseguito l'idoneità, l'abilitazione o la stabilizzazione, sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole secondarie.

A tal fine è indetto un concorso a titoli con graduatorie provinciali ad esaurimento.

Gli interessati hanno diritto a presentare domanda per l'inclusione nelle graduatorie, di cui al precedente comma, a tre Provveditorati, ivi compreso il Provveditorato della provincia di residenza

Al suddetto concorso, valido per l'immissione nei ruoli ordinari delle scuole secondarie sono assegnati tutte le cattedre e tutti i corsi corrispondenti a cattedre disponibili e reperiti, secondo il disposto dell'articolo 1, alla data del 1° ottobre 1964.

Al concorso sono ammessi anche gli insegnanti, i quali, collocati nel ruolo ordinario a seguito di provvedimenti legislativi, abbiano avuto una cattedra di grado inferiore ri-

spetto al titolo di idoneità o abilitazione da essi posseduto e per il quale sono stati immessi nel ruolo.

Tutti gli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui al presente articolo sono nominati a cattedra corrispondente al titolo e ricevono in ogni caso il trattamento economico di cattedra corrispondente al titolo posseduto e per il quale vengono immessi nel ruolo ordinario.

Le nomine avranno decorrenza agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1964.

Il Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza emetterà il bando e fisserà tutte le altre modalità del concorso.

Il disposto del presente articolo è esteso a tutti gli insegnanti di educazione fisica diplomati dagli istituti superiori di grado universitario e che si trovino nelle condizioni previste dal 1° comma.

ART. 3.

Con le stesse modalità e con gli stessi criteri, di cui all'articolo 2, sono immessi nel ruolo ordinario delle scuole secondarie tutti gli insegnanti diplomati, ivi compresi gli I.T.P. e gli insegnanti di educazione fisica forniti dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, i quali alla data di presentazione della presente legge siano in servizio in scuole secondarie statali e si trovino nelle stesse condizioni previste dall'articolo 2.

ART. 4.

Gli insegnanti elementari, i quali alla data di approvazione della presente legge abbiano conseguito in un pubblico concorso magistrale non meno di 6 decimi in ciascuna prova di esame, sono immessi nel ruolo ordinario delle scuole elementari mediante concorso per titoli.

Alle graduatorie provinciali ad esaurimento è assegnato il 40 per cento di tutti i posti disponibili e reperiti secondo il disposto dell'articolo 1 alla data del 1° ottobre di ciascun anno scolastico.

Le graduatorie, distinte in due gruppi (7 decimi e 6 decimi), sono compilate sulla base del punteggio delle prove di esame e dei titoli.

Nell'ambito di ciascun gruppo a parità di punteggio prevale l'anzianità di concorso.

Si procederà alle nomine degli inclusi nel secondo gruppo una volta esaurite le graduatorie degli inclusi nel primo gruppo.

Nella prima applicazione della presente legge gli insegnanti elementari iscritti nelle

graduatorie di cui al presente comma possono essere immessi a domanda nel ruolo ordinario delle istituende scuole statali per l'infanzia.

CAPO II.

DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SECONDARIE NON ABILITATI E DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI NON DI RUOLO.

ART. 5.

Gli insegnanti laureati e diplomati, inclusi nelle graduatorie provinciali dei non abilitati per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie statali, sono nominati a tempo indeterminato, sempre che l'incarico riguardi cattedra o corso corrispondente a cattedra e l'insegnante abbia titolo valido, secondo le norme vigenti, per la partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento della materia o del gruppo di materie, per le quali riceve l'incarico.

Le nomine di incarico per cattedre o corsi corrispondenti a cattedra reperiti dopo l'inizio dell'anno scolastico o per supplenze superiori a mesi 5 sono di spettanza dei provveditorati agli studi; in ogni caso le supplenze sono disposte nel rispetto delle graduatorie provinciali.

Gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono immessi nel ruolo ordinario delle scuole medie inferiori secondo il disposto degli articoli successivi.

ART. 6.

Gli insegnanti laureati non abilitati in servizio in scuole statali, i quali abbiano frequentato e superato un corso abilitante, di cui all'articolo successivo, sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole medie inferiori con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 2, purché abbiano prestato o presteranno senza demerito un triennio di servizio in scuole statali.

Con gli stessi criteri e modalità di cui sopra sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole medie inferiori gli insegnanti diplomati, di cui all'articolo 3, non abilitati e in servizio nelle scuole secondarie statali.

ART. 7.

A partire dall'anno scolastico 1964-65 sono disposti dal Ministero della pubblica istruzione corsi abilitanti presso le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore, distinti per insegnanti laureati e per insegnanti diplomati in servizio nelle scuole statali.

L'organizzazione e la responsabilità dei corsi spettano alle Facoltà universitarie e agli Istituti di istruzione superiore; ogni corso potrà essere costituito da una o più sezioni. Ciascuna sezione avrà un numero di partecipanti non superiore a 50, affidati a gruppi di docenti delle stesse Facoltà o da questa chiamati.

Al termine del corso sarà dato un giudizio di valutazione, valido, se positivo, a tutti gli effetti come titolo abilitante.

I corsi sono annuali e possono esse svolti in due cicli in concomitanza con le vacanze estive.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruione, approverà e coordinerà i programmi proposti dalle Facoltà e dagli Istituti di istruzione superiore.

Gli insegnanti per tutto il periodo di partecipazione al corso sono considerati in missione.

ART. 8.

Gli insegnanti elementari non di ruolo, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano almeno 3 anni di servizio in scuole elementari statali, sono nominati a tempo indeterminato e sono immessi in ruolo mediante concorso per soli titoli con graduatorie provinciali ad esaurimento, alle quali ogni anno viene assegnato il 15 per cento dei posti disponibili.

ART. 9.

In tutte le scuole statali, di cui all'articolo 1 con esclusione delle scuole medie superiori, è previsto un posto di ruolo organico di insegnante di attività integrative per ogni 3 classi.

L'insegnante di cui sopra collabora con gli insegnanti di classe o di corso per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività integrative.

Nel ruolo, di cui al presente articolo, possono essere immessi a domanda insegnanti elementari di ruolo o anche gli insegnanti, di cui agli articoli 4 e 8, dopo la frequenza e il superamento di un corso di formazione didattico-pedagogica per la specializzazione in attività integrative.

La frequenza è obbligatoria per tutti gli insegnanti di cui al precedente comma.

Le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore organizzeranno i suddetti corsi con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 7.

ART. 10.

In tutti gli Istituti magistrali è istituito un ruolo speciale di insegnante di tirocinio in ragione di un insegnante sino a 300 alunni e di un insegnante in più per ogni 300 allievi o frazione di 300 in più.

I posti di tale ruolo sono messi a concorso e ad esso possono partecipare insegnanti elementari di ruolo con almeno dieci anni di servizio.

ART. 11.

Gli insegnanti di educazione fisica compresi nell'elenco speciale di cui al comma 4 dell'articolo 1 della Ordinanza ministeriale del 31 marzo 1961, sono ammessi ai corsi degli Istituti superiori di educazione fisica, previo accertamento dell'idoneità fisica e purché forniti di titolo di studio di 2° grado.

I corsi sono organizzati durante l'anno accademico e in modo che la frequenza possa essere completata nel periodo delle vacanze estive.

La frequenza dei corsi è obbligatoria solo per le esercitazioni pratiche. Gli insegnanti, di cui al presente articolo, dopo il superamento dei corsi e dell'esame di abilitazione, sono immessi nei ruoli ordinari della scuola media.

Durante il periodo di frequenza dei corsi gli insegnanti sono considerati in missione.

CAPO III.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E NORME VARIE.

ART. 12.

Il servizio comunque prestato in qualsiasi scuola statale, anteriormente alla nomina nel ruolo, in qualità di insegnante, è riconosciuto come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

ART. 13.

Il servizio prestato come insegnante è riconosciuto, ai sensi del precedente articolo, interamente se prestato nello stesso ordine di istituto o scuola in cui viene inquadrato l'insegnante alla data di entrata in vigore della presente legge; ancora interamente se prestato in qualsiasi ordine superiore di istituto o scuola; per due terzi se prestato in istituto o scuola di ordine inferiore; ma anche tale servizio è valutato per intero, se l'insegnante aveva titoli per prestare servizio in scuola o istituto di grado superiore.

ART. 14.

Il servizio prestato è computato per un anno intero, sempreché sia stato prestato per non meno di 5 mesi, anche se discontinuo e interrotto.

ART. 15.

Il periodo di prova è abolito per tutti gli insegnanti che al momento dell'immissione in ruolo abbiano prestato servizio in scuole statali per almeno un anno.

ART. 16.

Nelle scuole elementari sono abolite le graduatorie separate.

In tutte le scuole statali, di cui all'articolo 1, le classi sono miste.

TITOLO III.

NORME PER LA FORMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INSEGNANTE

CAPO I.

DEI CONCORSI.

ART. 17.

A partire dall'anno scolastico 1964-65 per l'immissione nei ruoli delle scuole statali, di cui all'articolo 1, sono banditi ogni due anni concorsi normali e concorsi speciali, di cui agli articoli successivi.

Ad essi vengono assegnati tutte le cattedre e tutti i posti disponibili e reperiti secondo il disposto dell'articolo 1, detratte le riserve di posti e cattedre previste dalla presente legge.

ART. 18.

Tutti gli insegnanti, i quali nei concorsi per l'insegnamento nelle scuole secondarie conseguiranno non meno di 6 decimi in ciascuna prova di esame, sono dichiarati vincitori e sono iscritti, in base al solo punteggio complessivo delle prove di esame, in graduatorie nazionali permanenti, distinte per materia o gruppo di materie.

Alle suddette graduatorie vengono assegnati tutte le cattedre e tutti i corsi corrispondenti a cattedra disponibili e reperiti, secondo il disposto dell'articolo 1, all'atto del concorso e all'inizio dei successivi anni scolastici, sempre tenendo conto delle riserve previste dalla presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione, all'inizio di ogni anno scolastico, aggiornerà le graduatorie e procederà alle nomine.

L'insegnante viene nominato nella sede da lui scelta tra quante disponibili all'atto della nomina.

A parità di merito prevalgono i titoli.

ART. 19.

Gli insegnanti elementari, che in un pubblico concorso magistrale conseguiranno non meno di sei decimi in ciascuna prova di esame, sono dichiarati vincitori e sono iscritti in graduatorie provinciali in base al punteggio e ai titoli. Alle suddette graduatorie all'inizio di ogni anno scolastico vengono attribuiti tutti i posti disponibili e reperiti secondo il disposto dell'articolo 1, detratte le riserve previste dalla presente legge e riservando un quinto dei posti così disponibili a concorsi per soli esami.

I Provveditori agli studi, all'inizio di ogni anno scolastico, aggiorneranno le graduatorie e procederanno alle nomine.

A parità di merito prevale l'anzianità di concorso.

ART. 20.

Per il passaggio dalle scuole medie inferiori alle scuole medie superiori sono indetti concorsi per titoli ed esami, riservati ad insegnanti di scuole medie inferiori statali, i quali abbiano prestato servizio nelle stesse per almeno 3 anni.

Coloro, i quali in ciascuna prova di esame conseguiranno non meno di sei decimi, sono dichiarati vincitori e sono iscritti, in base al punteggio e ai titoli, in graduatorie nazionali permanenti con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 18.

Alle suddette graduatorie viene assegnato, all'inizio di ogni anno scolastico, il 20 per cento delle cattedre o corsi corrispondenti a cattedre disponibili e reperiti secondo il disposto dell'articolo 1.

ART. 21.

In tutte le scuole statali di cui all'articolo 1 sono indetti ogni due anni concorsi speciali per soli titoli, riservati a diplomati, il cui titolo sia abilitante o valido per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole statali di cui all'articolo 1, purché abbiano frequentato e superato un biennio di studi pedagogici presso Facoltà universitarie.

Gli stessi sono iscritti in graduatorie permanenti, nazionali per le scuole secondarie, provinciali per le altre scuole, in base al punteggio del diploma e del biennio.

Alle suddette graduatorie viene assegnato, all'inizio di ogni anno scolastico, il 20 per cento delle cattedre o corsi o posti disponibili e reperiti secondo il disposto dell'articolo 1.

Il biennio pedagogico viene organizzato dalle Facoltà universitarie e il Ministro della publica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, approverà e coordinerà i programmi e i piani di studio.

ART. 22.

A partire dall'anno accademico 1969-70 i diplomi di laurea sono titoli abilitanti.

I Consigli di Facoltà fisseranno le materie di esame, che dovranno integrare il piano generale di studi ai fini della formazione didattico-pedagogica e della validità della laurea come titolo abilitante.

A partire dall'anno scolastico 1969-70 sono aboliti i concorsi per l'insegnamento nelle scuole medie inferiori.

Tutti coloro che risultino forniti del titolo di laurea abilitante sono iscritti in graduatorie nazionali permanenti in base al punteggio di laurea e delle singole prove di esame del corso universitario.

Alle suddette graduatorie sono assegnati, all'inizio di ogni anno scolastico, tutte le cattedre e tutti i corsi corrispondenti a cattedra disponibili nelle scuole medie inferiori e reperiti secondo il disposto dell'articolo 1.

ART. 23.

La formazione degli insegnanti di nuova nomina e il perfezionamento didattico degli insegnanti in servizio nelle scuole statali sono curati mediante appositi corsi di aggiornamento.

I suddetti corsi si svolgeranno preferibilmente durante i periodi di vacanza e sono organizzati dalle Facoltà universitarie, distinti per ordine e grado di scuola.

La frequenza è obbligatoria ogni 3 anni.

Gli insegnanti ammessi ai corsi sono considerati in missione.

I titoli rilasciati dai suddetti corsi sono valutabili ai fini dei trasferimenti, dei comandi, delle assegnazioni provvisorie e dei concorsi.

TITOLO IV.

DEGLI ORGANICI E DELLA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE NON INSEGNANTE NELLE SCUOLE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

CAPO I.

DEGLI ORGANICI.

ART. 24.

In tutte le scuole statali, di cui all'articolo 1 della presente legge, la segreteria è composta da un segretario e da un applicato di segreteria sino a 300 allievi.

Si aggiunge un applicato per ogni 300 allievi o frazione di 300 in più, calcolando in tal numero, per quanto riguarda gli istituti magistrali, anche gli annessi giardini di infanzia.

Per gli istituti di istruzione tecnica e professionale valgono le tabelle *A* e *B* della legge n. 1282, del 22 novembre 1961.

Per le scuole elementari il calcolo viene fatto nell'ambito del circolo.

ART. 25.

Nelle scuole statali, di cui all'articolo 1 della presente legge, con almeno 5 classi si ha un bidello capo; si hanno due bidelli per le prime 5 classi, un bidello in più per ogni 4 classi o frazioni di 4 in più.

Per gli istituti di istruzione tecnica e professionale valgono le tabelle *A* e *B* di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge n. 1282 del 22 novembre 1961.

Per le attività connesse all'educazione fisica si ha un bidello o una bidella sino a 8 classi; due bidelli, di cui uno donna, da 8 a 16 classi; 4 bidelli, di cui due donne, da 16 classi in poi.

ART. 26.

Negli istituti di istruzione tecnica e professionale e in tutte le scuole fornite di laboratori e gabinetti scientifici si ha un aiutante tecnico fino a 5 classi; si aggiunge un aiutante tecnico per ogni 3 classi o frazione di 3 classi in più.

Le scuole che non rientrino nel numero e nel tipo o nelle condizioni delle scuole, di cui al comma 1° del presente articolo, hanno comunque un aiutante tecnico fino a 5 classi, con l'aggiunta di un altro per ogni 4 classi o frazione di 4 classi in più.

CAPO II.

DEI CONCORSI E DELLA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE NON INSEGNANTE.

ART. 27.

Alla carriera di segretario e di applicato di segreteria si accede mediante concorso pubblico nazionale per i posti di ruolo, provinciale per i posti non di ruolo.

Gli aspiranti alla carriera di segretario devono avere un titolo di studio di 2° grado, gli aspiranti alla carriera di applicato di segreteria un titolo di studio di 1° grado.

Gli aspiranti alla carriera di segretario negli istituti tecnici professionali devono avere il titolo specifico di ragioniere.

Ai posti di segretario amministrativo nelle scuole elementari possono concorrere insegnanti elementari.

ART. 28.

Gli aspiranti alla carriera ausiliaria devono avere un titolo di studio non inferiore a quello rilasciato a compimento dell'obbligo scolastico.

Gli aspiranti alla carriera di aiutante tecnico devono avere un titolo di studio non inferiore al diploma rilasciato dagli istituti professionali.

ART. 29.

Il personale della carriera di concetto, esecutiva, ausiliaria e di aiutante tecnico può essere trasferito, su domanda, da una scuola all'altra anche di ordine diverso, nel rispetto delle norme della presente legge.

ART. 30.

Il personale non insegnante non può essere distaccato presso uffici diversi dalla scuola alla quale è stato assegnato.

Esso non deve essere sottoposto a lavori che per la loro gravità o pericolosità richiedano l'opera di personale specializzato.

Le assenze del personale sono supplite fino a 6 giorni dal personale in servizio, da personale supplente dopo 6 giorni.

L'orario di servizio è di 6 ore, continuative o in due turni.

ART. 31.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono aboliti i ruoli aggiunti e ad esaurimento e il personale è inquadrato nei rispettivi ruoli ordinari.

Tutto il servizio preruolo è riconosciuto per intero se prestato con la stessa mansione, per due terzi se prestato con mansioni inferiori.

Il servizio prestato per 5 mesi, anche se in modo discontinuo, è valutato per l'intero anno.

ART. 32.

Alla data di entrata in vigore della presente legge il personale della carriera di concetto, esecutiva, di aiutante tecnico e ausiliaria, dipendente da enti locali, il quale abbia due anni di servizio, passa alle dipendenze dello Stato, a qualunque titolo e condizione sia stato assunto dall'ente locale.

Esso viene immesso nel ruolo ordinario della carriera corrispondente alle sue mansioni, se fornito del richiesto titolo di studio, nel ruolo ordinario della carriera inferiore se sfornito del titolo di studio.

Il personale di cui sopra, che non abbia due anni di servizio, passa alle dipendenze dello Stato come non di ruolo e viene immesso nel ruolo ordinario secondo le norme del primo comma al compimento del biennio di servizio.

Il servizio, comunque prestato alle dipendenze del comune e da questo retribuito, viene riconosciuto a tutti gli effetti.

ART. 33.

I posti disponibili, dopo l'assorbimento dei ruoli soppressi e dopo il passaggio del personale dipendente da enti locali di cui al 1° comma dell'articolo 32, vengono ricoperti secondo le norme previste dagli articoli successivi.

ART. 34.

Gli applicati di segreteria di ruolo ordinario, forniti del titolo di studio di 2° grado e che per almeno un biennio abbiano svolto o svolgeranno mansioni di segretario, vengono immessi di ufficio nel ruolo ordinario della carriera di concetto.

ART. 35.

I segretari non di ruolo con titolo di studio di 2° grado, che abbiano compiuto o compiranno un biennio di servizio lodevole, vengono immessi di ufficio nel ruolo ordinario della carriera di concetto.

ART. 36.

Gli applicati di segreteria di ruolo ordinario, sforniti del titolo di studio di 2° grado ma che per 3 anni abbiano svolto o svolgeranno mansioni di segretario, vengono immessi nel ruolo ordinario della carriera di concetto, previo esame-colloquio con graduatoria ad esaurimento.

ART. 37.

Il personale della carriera ausiliaria e di aiutante tecnico di ruolo ordinario, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto o svolgerà per almeno due anni mansioni di applicato di segreteria e sia fornito del titolo di studio di 1° grado, viene immesso di ufficio nel ruolo ordinario della carriera esecutiva.

ART. 38.

Gli applicati non di ruolo, che abbiano compiuto o compiranno due anni di servizio lodevole e abbiano il titolo di studio di 1° grado, vengono immessi d'ufficio nella carriera esecutiva.

ART. 39.

Il personale della carriera ausiliaria e di aiutante tecnico di ruolo ordinario, il quale non abbia il titolo di studio di 1° grado, ma abbia svolto o svolgerà per almeno un biennio mansioni di applicato, viene immesso nel ruolo ordinario della carriera esecutiva, previo esame-colloquio con graduatoria ad esaurimento.

ART. 40.

Gli ausiliari e gli aiutanti tecnici non di ruolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato o matureranno un biennio di servizio, vengono immessi nei rispettivi ruoli ordinari.

ART. 41.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio 1965.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune e necessarie variazioni.